



DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI
Servizio di Trasporto Pubblico Locale DPE005
Ufficio servizi pubblici non di linea – Qualità del trasporto

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ESAME di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992 e alla L.R. 124/98.

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente disciplinare ha ad oggetto le modalità per l'accesso (esame e iscrizione di diritto) e lo svolgimento della prova di idoneità valevole ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e alla legge regionale 7 novembre 1998, n. 124.

Art. 2 Organizzazione delle date di esame.

1. Le sessioni di esame sono distinte in ordinarie e straordinarie. Per le sessioni ordinarie, estiva (giugno/luglio) e invernale (novembre/dicembre), le date sono stabilite dalla Commissione regionale per la Formazione e la Conservazione dei Ruoli di Conducenti di Veicoli o Natanti adibiti ad Autoservizi Pubblici non di Linea entro il mese di marzo e agosto di ogni anno, con pubblicazione sul portale della Regione, sezione tematica Trasporti.

2. Al fine di consentire l'istruttoria delle domande è pubblicato contestualmente il termine entro il quale le istanze saranno considerate ricevibili.

3. La Commissione decide, se del caso, di organizzare sessioni straordinarie, le cui date in ogni caso non possono essere inferiori ai trenta giorni dalla pubblicazione della data di esame.

Art. 3 Requisiti di partecipazione all'esame.

1. Possono partecipare all'esame coloro che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 2 della L.R. 124/98:

a) essere cittadini italiani ovvero di un paese dell'Unione Europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici di trasporto non di linea nel proprio territorio;

b) essere residenti o aver eletto domicilio professionale in un Comune compreso nel territorio della Regione Abruzzo;

c) aver assolto agli obblighi scolastici. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio in una scuola estera devono allegare alla domanda di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti l'originale o una copia autentica del titolo di studio con relativa traduzione ufficiale e "*dichiarazione di valore e legalità*" effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese ove il titolo è stato conseguito;

d) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozette;



e) essere in possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;

f) essere in possesso dei requisiti di idoneità morale non risultando:

1) condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

2) dichiarati falliti;

3) sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità).

2. Al fini del domicilio professionale si intende il luogo dove viene svolta un'attività lavorativa riconducibile al soggetto richiedente l'iscrizione all'esame. Per documentare il domicilio professionale possono essere allegati, a titolo esemplificativo, i seguenti documenti:

a) numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese o numero REA da cui risulti la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa che abbia sede legale o operativa in una delle quattro province;

b) copia del contratto di lavoro dipendente;

c) ogni altra eventuale documentazione adeguatamente comprovante che il richiedente ha il domicilio professionale in un comune della Regione Abruzzo preesistente alla domanda.

3. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla sessione d'esame scelta e mantenuti sino al termine della prova. Il difetto dei requisiti indicati comporta, da parte della Commissione, il diniego della partecipazione alla sessione d'esame o l'annullamento della eventuale prova sostenuta.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione di diritto.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della L.R. 25/2007 possono richiedere l'iscrizione di diritto alla sezione autovetture e/ motocarrozette coloro che, fermo restando i requisiti di cui al precedente articolo, siano in possesso della patente di guida della categoria D e del certificato di abilitazione professionale (CQC D) in corso di validità.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande.

1. La domanda di ammissione all'esame, ovvero di iscrizione di diritto, deve essere compilata in ogni sua parte conformemente al modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Servizi erogati e nell'area tematica Trasporti.

2. La domanda deve essere in regola con l'imposta di bollo e accompagnata dalla prova del versamento dei diritti di segreteria.

3. La domanda può essere trasmessa all'indirizzo pec del Servizio DPE005 ovvero consegnata all'Ufficio servizi pubblici non di linea – Qualità del trasporto.



4. La sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive in essa contenute. La Commissione regionale per la Formazione e la Conservazione dei Ruoli di Conducenti di Veicoli o Natanti adibiti ad Autoservizi Pubblici non di Linea si riserva di controllare, anche per il tramite dell'Ufficio competente, la veridicità di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. Nel caso di domande incomplete, la partecipazione all'esame è sospesa fino alla completa regolarizzazione.

5. L'ammissione all'esame è comunicata all'indirizzo email/pec indicato nella domanda.

6. Le comunicazioni sul sito istituzionale della Regione – area tematica Trasporti – hanno valore di notifica agli interessati.

Art. 6 Modalità di svolgimento dell'esame.

1. L'esame consiste in una prova scritta che si svolge sottoponendo a ciascun candidato quindici quiz a risposta multipla sulle seguenti materie:

- a) Legislazione vigente in materia di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, con particolare riferimento alla legge n. 21 del 1992 e alla L.R.124/98.
- b) Nozioni di contratto di trasporto: aspetti riguardanti il trasporto di persone e la responsabilità del vettore, normativa fiscale.
- c) Nozioni inerenti il Codice della Strada, l'infortunistica, la prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare in caso di incidente.
- d) Utilizzo della cartografia stradale.

2. Il tempo a disposizione del candidato è di sessanta minuti e l'esame si intende superato se non vengono commessi più di tre errori. La correzione è considerata errore.

3. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di riconoscimento, di patente e di Certificato di Abilitazione Professionale in regola.

4. Il candidato assente il giorno della prova, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, è escluso dall'esame.

5. In caso di assenza il giorno dell'esame, dovuta a motivi di salute o a casi di forza maggiore, da comprovare con idonea documentazione, il candidato verrà riconvocato per la prima sessione utile, senza necessità di presentare nuova domanda e di assolvere al pagamento dei diritti di segreteria. Detta facoltà può essere esercitata per una sola sessione consecutiva.

6. In caso di assenza ingiustificata per poter sostenere l'esame il candidato dovrà presentare una nuova domanda con conseguente nuovo assolvimento del pagamento dei diritti di segreteria.

7. Resta fermo quanto stabilito all'art. 6 comma 5 della L.R. 124/1998.

Art. 7 Valutazioni contestazioni.



1. Fatti salvi gli ordinari rimedi giurisdizionali, competente a valutare le contestazioni aventi ad oggetto la prova di esame e ad adottare gli eventuali provvedimenti in regime di autotutela è la Commissione regionale per la formazione e conservazione del ruolo.

2. Le contestazioni sono presentate a mezzo di memoria indirizzata al Presidente della Commissione, in carta libera, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione successiva all'esito dell'esame.

Art. 8
Decorrenza e norma finale.

1. Il presente disciplinare si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla legge 21/92 e alla L.R. 124/98 nonché quelle stabilite dalla DGR 793 del 17 luglio 2006.

Allegati:

Modulo 1 – domanda di partecipazione all'esame.

Modulo 2 – domanda iscrizione di diritto.